

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Instrada Famiglia Flessibile ed elastica

Polizza n.529416424

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità.

Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

CONTRAENTE

Nome MAURO FRANCESCO

Cognome GAGLIARDI

Nato il 31/01/1969

CF / P.IVA GGLMFR69A31F2050

Indirizzo VIA FRATELLI CERVI RESIDENZA FONTANA 0

20090 MILANO DUE, SEGRATE (MI)

DATI DEL VEICOLO

Targa EB548LN

Immatricolazione 23/03/2010

Marca RENAULT

Modello M?GANE 1.5 DCI 110CV SPORTOUR DYNAMIQUE (DA

Destinazione d'uso AUTOVETTURA

Agenzia principale di MILANO CONNEXT

VIA COSIMO DEL FANTE 4 - 20122 MILANO(MI)

✉ CONNEXTITALIA@LEGALMAIL.IT

📞 02 5821091 Fax: 02 58210950

01R 00005294164241



Trattativa svolta da:

MINOTTI MARCO



Instrada Famiglia Flessibile ed elastica

Polizza n.529416424



Il prodotto raccomandato è stato individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata in sede di raccolta delle Sue richieste ed esigenze per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consente un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

► Responsabilità civile auto

Posto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Codice della Strada"), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, è richiesta la sottoscrizione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per un massimale almeno pari a quello minimo previsto dalla legge, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte, il contraente ha manifestato l'esigenza di:

► proteggere il proprio patrimonio dagli oneri collegati alla responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione del veicolo su strada, **con un grado di tutela maggiore** - in termini di massimali ed eventuali franchigie - rispetto a quello richiesto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

Il cliente manifesta le seguenti esigenze rispetto alla copertura RCA:

► Tipo guida

Informato della circostanza per cui sono previste condizioni differenti in funzione dell'età del conducente, il contraente ha optato per:

Guida esperta/controllata: il veicolo può essere guidato dal proprietario (di qualsiasi età) o da altro conducente purché di età non inferiore a 26 anni.

► Rinuncia alla rivalsa

Evita o limita il diritto dell'Impresa a rivalersi sul contraente per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato nei casi previsti dal D. Lgs. 209.

Il cliente è stato informato che l'azione di rivalsa:

- non viene effettuata per i casi di guida in stato di ebbrezza, conducente non abilitato alla guida, danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme alle disposizioni vigenti.
- è limitata ad un massimo di euro 5.000 per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

► Sospensione del contratto

Il contraente è consapevole della possibilità di sospendere l'efficacia del contratto per un periodo massimo non superiore a 12 mesi.

► Protezione Bonus (Bonus protetto)

In caso di sinistro RCA evita il peggioramento della classe di merito interna nell'annualità successiva, nel caso in cui uno o più sinistri comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità.

Il cliente manifesta le seguenti esigenze rispetto alle coperture diverse dalla RCA:

► Cristalli

Protezione del veicolo dal danneggiamento dei cristalli.

► Assistenza

Godimento di un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente.

► Tutela legale

Assistenza legale (stragiudiziale e giudiziale) conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

01R 00005294164241



Instrada Famiglia
Flessibile ed elastica

Polizza n.529416424



- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.

DUPPLICATO



Instrada Famiglia Flessibile ed elastica

Polizza n.529416424



LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporle.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonchè ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 03/09/2020

Firma dell'Intermediario ► MINOTTI MARCO

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ►



Instrada Famiglia

Flessibile ed elastica

La tua Polizza

Numero 529416424
Contraente MAURO FRANCESCO GAGLIARDI
Veicolo assicurato RENAULT MEGANE 3[^] SERIE
1.5 DCI 110CV SPORTOUR DYNAMIQUE

I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di MILANO CONNEXT
CONNEXT
VIA COSIMO DEL FANTE 4 - 20122 MILANO
Telefono: 02 5821091
Telefax: 02 58210950
Email: MILANO2@AGEALLIANZ.IT
PEC: CONNEXTITALIA@LEGALMAIL.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali, tra i quali anche il tuo attestato di rischio che viene messo a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del tuo contratto.

Se lo desideri, potrai sempre richiederne una stampa cartacea o l'inoltro via e-mail al tuo intermediario.

Ti segnaliamo, comunque, che l'attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, poiché la tua situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite l'apposita Banca Dati Attestati.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

La Polizza

Contraente

Nome Cognome: MAURO FRANCESCO GAGLIARDI (e' proprietario/a del veicolo assicurato)
 Codice fiscale o Partita IVA : GGLMFR69A31F2050 Data di nascita: 31/01/1969
 Residenza: VIA FRATELLI CERVI RESIDENZA FONTANA 0
 C.A.P.: 20090 Città: MILANO DUE, SEGRATE MI
 Professione: LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO

Veicolo assicurato

Targa/telaio: EB548LN	Data prima immatricolazione: 23/03/2010
AUTOVETTURA AD USO PRIVATO	
Marca/modello: RENAULT MEGANE 3 [^] SERIE 1.5 DCI 110CV SPORTOUR DYNAMIQUE	
Carrozzeria: Station wagon	Alimentazione: Esclusivamente Diesel
Potenza fiscale: 16	Cilindrata: 1.461
Velocità massima: 190 km\h	Accelerazione massima: 10,50 sec.
Airbag di serie: Guidatore, Passeggero e Altri	Gancio traino: No
Dispositivi di sicurezza di serie: ABS(antipat.in frenata)/TCS(antippattinamento)/ESP(contr.elettronico della stabilita')	
Custodia: No	KW:81

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 30/09/2020 Scadenza: 30/09/2021

Garanzie operanti e dettaglio premi

Coperture	Operanti	Premi lordi annui (euro)
Responsabilita' Civile Auto	SI	526,52
Coperture per il veicolo		
Incendio	NON OPERANTE	
Furto	NON OPERANTE	
Assistenza Furto	NON OPERANTE	
Kasko	NON OPERANTE	
Garanzie Aggiuntive	SI	27,24
Imprevisti da Circolazione	NON OPERANTE	
Atti Vandalici e/o Eventi Naturali e/o Sociopolitici	NON OPERANTE	
Coperture per la persona		
Infortuni del Conducente	NON OPERANTE	
Assistenza	SI	27,50
Tutela Giudiziaria	SI	19,74

Premio

Premio lordo annuo complessivo: 601,00 euro

Periodicità di pagamento: Annuale

Importo lordo alla firma: 601,00 euro


Prossima rata: 30/09/2021

Informazioni sul premio

Provvigioni di agenzia: Euro 53,75 (10,21%). Percentuale calcolata sul premio RC Auto di Euro 526,52, comprensivo di oneri fiscali.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;



01R 00005294164241



Polizza n. 529416424

La Polizza

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Altri estremi contrattuali

Contratto: SOSTITUZIONE
Tariffa Rca applicata: 01/07/2020

Prodotto: Standard con copertura RC
Forma tariffaria: Bonus/Malus autovetture 28 classi

Codice convenzione commerciale: 4738

Altre dichiarazioni del contraente

Sostituzione per modifica/aggiornamento/rettifica del contratto ALLIANZ S.p.A. 68780316, fermo il veicolo assicurato. Il contraente si impegna a distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde della polizza sostituita ricevuti in originale o in formato digitale, privi di validità.

L'interruzione della copertura assicurativa viene comunicata tempestivamente ad Ania che provvede ad effettuare l'aggiornamento sulla banca dati informatica (D.M. 110/2013).

In caso di utilizzo improprio della documentazione contrattuale, Allianz si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

Dettaglio delle coperture prestate

Coperture per la Responsabilità Civile Auto

Forma tariffaria: Bonus/Malus autovetture 28 classi

- Massimale R.C. pattuito - in caso di sinistro:
limite di: 50.000.000,00 euro per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime
limite di: 50.000.000,00 euro per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.
- Classe di premio iniziale E9.
- Classe CU 1.
- Opera la condizione particolare RC Auto - 'ESP' - Guida Esperta
- opera la condizione particolare RC Auto 'VAG' Vantaggio Giovani
- Clausola Vantaggi Famiglia NO
- Opera la clausola 'PB' Protezione Bonus
- Opera la condizione particolare RC AUTO - 'RIV' - Rinuncia alla rivalsa
- *Provvigioni di Agenzia su premio RCA: per il periodo di assicurazione in corso le provvigioni dell'Agenzia sono pari a euro 53,75 corrispondenti al 10,21%. La percentuale è stata ricavata rapportando il loro ammontare al premio RCA comprensivo di oneri fiscali pari a euro 526,52.*

Coperture per il veicolo e per la persona

Garanzie Aggiuntive - Rottura cristalli

a tariffa: 01/07/2001

- Limite massimo di indennizzo: euro 520,00

Su strada - Assistenza prestata tramite ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE


a tariffa: 01/07/2001

Tutela Giudiziaria

a tariffa: 01/07/2001

Prospetto di liquidazione fiscale dell'importo alla firma (importi espressi in Euro)

Coperture	Importo prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Contributo SSN	Importo lordo alla firma
Responsabilità Civile Auto	416,22	16,00%	66,60	43,70	526,52
Tutela Giudiziaria	17,55	12,50%	2,19		19,74
Rottura Cristalli	24,00	13,50%	3,24		27,24
Assistenza	25,00	10,00%	2,50		27,50



01R 00005294164241




Polizza n. 529416424

La Polizza

Totali	482,77	74,53	43,70	601,00
--------	--------	-------	-------	--------

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono state applicate delle riduzioni di premio per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto delle riduzioni stesse.

DUPPLICATO



01R 00005294164241



Polizza n. 529416424

La Polizza

Condizioni generali di assicurazione, appendici, sottoscrizione del contratto

Accettazione del contratto e delle condizioni di assicurazione

Il sottoscritto contraente dichiara:

di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto:

- Copia delle Condizioni di assicurazione:
 - garanzia RCA edizione 07/2009, modello **AU04**
 - garanzie rischi accessori auto modello **AZ1**
 che dichiara altresì di conoscere ed accettare come parte integrante del contratto stesso.
- "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" conforme all'Allegato 3 introdotto dal Regolamento IVASS 40/2018;
- "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto" conforme all'Allegato 4 introdotto dal Regolamento IVASS 40/2018;

di avere reso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892 - 1893 - 1894 del codice civile, dichiarazioni complete e veritieri riguardo a tutti gli elementi di tariffazione, comprese le caratteristiche personali del proprietario, essendo a conoscenza che, in caso contrario, l'impresa ai sensi di legge può impugnare il contratto, recedere dallo stesso, oppure eccepire la non risarcibilità totale o parziale del sinistro. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche;

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ➤

di approvare specificamente, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni di assicurazione:

- **garanzia rca edizione 7/2009, modello AU 4-5**
- **garanzie rischi accessori auto modello AZ1**

contenute nelle sezioni espressamente richiamate

Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie

- Decorrenza e durata del contratto
- Durata e prosecuzione del contratto

Sezione Responsabilità Civile verso terzi

- DIRITTO DI RIVALSA

Sistema di coperture per il veicolo

- Esclusioni (delle garanzie operanti sul contratto)

Sistema di coperture per la persona


- Esclusioni/delimitazioni (delle garanzie operanti sul contratto)

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ➤

APPENDICE DI DEROGA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa polizza viene emessa in forza della convenzione 1030568 CONVENZIONE MEDIASET RTI di cui fa parte.

Ciò premesso, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione che disciplinano il presente contratto le parti convengono quanto segue:



01R 00005294164241



Polizza n. 529416424

La Polizza

- 1) La presente polizza e' emessa in forza e alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa GRUPPO MEDIASET.
- 2) Le condizioni normative e di premio, riservate unicamente al Contraente e intestatario al P.R.A., in qualita' di DIPENDENTE ed ai suoi famigliari conviventi o fiscalmente a carico valgono a condizione e fin tanto che sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima.
- 3) Nel caso in cui, nel corso del contratto, i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione vengano meno, il Contraente dovrà darne avviso alla Società' entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia alla quale la polizza e' assegnata.
- 4) In tal caso, fermo quanto disciplinato in polizza nella clausola durata del contratto, il rapporto assicurativo potra' proseguire mediante la stipulazione di un nuovo contratto.
- 5) Ove il Contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza dei presupposti di cui al punto 2) senza che questi sussistano, il contratto s'intende automaticamente risolto, fermo il diritto del Contraente al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte.
- 6) In caso di sinistro, ove il Contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza dei presupposti di cui al punto 2) senza che questi sussistano, ovvero abbia omesso di comunicare alla Società', nel corso del contratto, il venire meno degli stessi:
 - per quanto concerne la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la Società' procederà in ogni caso a liquidare i danni subiti dai terzi ed eserciterà successivamente azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato invece applicato in virtù dell'insussistenza dei requisiti di cui al punto 2);
 - per le altre garanzie accessorie (incendio e furto, kasko, etc.) la Società' procederà all'indennizzo in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato invece applicato in virtù dell'insussistenza dei requisiti di cui al punto 2).
- 7) nel caso in cui la predetta convenzione dovesse per qualsiasi motivo cessare, la presente polizza resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza, così come regolato nella clausola durata del contratto. Ugualmente, nell'eventualità che le condizioni normative e, o, di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate, le nuove condizioni s'intenderanno inserite nella presente polizza a partire dalla data di rinnovo, nel caso di prosecuzione del rapporto assicurativo.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE LE CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONVENZIONE SOPRA RIPORTATE


Firma del Contraente/Legale Rappresentante 

di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta è adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali;

Firma del Contraente/Legale Rappresentante 

Sottoscritto il 03/09/2020, in COMO


Allianz S.p.A.



01R 00005294164241



DUPPLICATO

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Glossario

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli prosciuga ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuglioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle condizioni particolari inserite in polizza.

ESTENSIONI

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- 2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art. 2048 Codice Civile, primo comma).
- 3) Soccorso vittime della strada: la Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
- 4) Condizioni particolari: la Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, disciplinati nelle Condizioni Particolari che siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.
- 5) Ricorso terzi da incendio: la Garanzia è estesa, con il limite massimo di Euro 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Operatività della garanzia

CERTIFICATO E CONTRASSEGNO

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione del documento, per ottenere un duplicato è sufficiente presentare un'autocertificazione del fatto all'agenzia che amministra la polizza.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendo per tali:
i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con **responsabilità principale e responsabilità paritaria** con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
sinistri riservati persone e riservati cose, indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2° semestre 200;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia alle successive rate di premio.

GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (Art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

BM - BONUS MALUS

1. Definizione della forma tariffaria

La forma tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2. Classi di merito

Si articola in classi di merito a cui corrispondono dei livelli di premio come da tabella che segue:

TABELLA 1

Classi di merito interne	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
Coefficienti di determinazione del premio	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	
Classi di merito interne	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,48	0,50	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79
Classi di merito interne	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Coefficienti di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50	

3. Classe di merito di ingresso

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 18.

Se l'assegnazione alla classe 18 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

a) Veicolo immatricolato in italia per la prima volta

Se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà:

- Classe 13.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

b) Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al pubblico registro automobilistico

Se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- Classe 13, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi al massimo 2 anni.
- Classe 14, se dalla data di prima immatricolazione del veicolo sono trascorsi più di 2 anni.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

c) Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

La classe di assegnazione corrisponde alla classe C.U. del contratto temporaneo se il Contraente esibisce copia del precedente contratto temporaneo e sottoscrive una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

d) Veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita

- Classe 14.
- Classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

e) Veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia

La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato di rischio - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.

L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:

- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
- l'acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.

TABELLA 2

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Classe di inserimento					
Classe di assegnazione CU	Indenne ultimi 6 anni	Indenne ultimi 5 anni	1 sinistro ultimi 5 anni	2 sinistri ultimi 5 anni	altri casi
1	E2	E1	2	4	1
2	E1	1	3	5	2
3	1	2	4	6	3
4	2	3	5	7	4
5	3	4	6	8	5
6	4	5	7	9	6
7	5	6	8	10	7
8	6	8	9	11	8
9	9	9	10	12	9
10	10	10	11	13	10
11	11	11	12	14	11
12	12	12	13	15	12
13	13	13	14	15	13
14	14	14	15	15	14
15	15	15	15	16	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18

Avvertenze

- a) nel numero degli anni e nel conteggio dei sinistri va considerato anche l'anno in corso;
- b) per l'assegnazione della classe di merito sono prese in considerazione tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- c) le annualità che riportano la sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
- d) nei sottoriportati casi, la classe di merito prevista dalla precedente tabella 2 è modificata nel seguente modo:
 - 1 sinistro avvenuto nell'annualità in corso, o nell'annualità precedente comporta l'aumento di 1 classe (classe della tabella 2 più una classe)
 - 2 o più sinistri avvenuti nell'annualità in corso, o nella precedente determinano l'aumento di 2 classi (classe della tabella 2 più due classi);
 - se la CU dell'attestazione è inferiore alla 7, ma il documento (attestazione) ha una sinistrosità pregressa complessiva inferiore ai 6 anni, vale a dire non riporta in tutte le annualità indicazioni riguardo ai sinistri verificatisi e in alcune espone la sigla N.A., o N.D., ciò equivale ad un aumento di 2 classi (classe della tabella 2 più due classi);
 - in funzione dell'età dell'assicurando, la classe interna minima di assegnazione del contratto, indipendentemente da quanto previsto dalla precedente tabella 2, non può essere inferiore a quella indicata dal prospetto che segue:

Età	18 anni	19 anni	20 anni	21 anni	22 anni	23 anni	24 anni	25 anni
Classe minima	10	9	8	8	7	6	5	5

f) Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Classe 14, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso, si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.

g) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione

Il contratto è assegnato:

- alla classe prevista dalla tabella 2 se non sono trascorsi più di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce;
- alla classe 14 se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui l'attestato si riferisce.

Il Contraente deve consegnare l'attestato dell'ultima annualità completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non avere circolato dalla scadenza del precedente contratto.

h) Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia

Se non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o dalla data di voltura:

- il contratto è assegnato alla classe individuata secondo i criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza della polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

- classe determinata secondo i criteri della tabella 2 colonna "altri casi" se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stato utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

i) Veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari:

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata;
- coincidenza di persona fra:
 - il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - il contraente del contratto da stipulare e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4. Evoluzione delle classi di merito

■ REGOLE EVOLUTIVE

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva tabella 3:

TABELLA 3

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E9	E9	E1	4	8	12
E8	E9	E	4	8	12
E7	E8	1	4	8	13
E6	E7	1	5	9	13
E5	E6	2	5	9	13
E4	E5	2	6	10	14
E3	E4	3	6	10	14
E2	E3	3	6	10	14
E1	E2	3	7	11	14
E	E1	4	7	11	14
1	E	4	8	12	15
2	1	5	9	12	15
3	2	6	10	13	15
4	3	7	11	14	16
5	4	8	12	15	16
6	5	9	13	15	17
7	6	10	14	16	17
8	7	11	15	16	18
9	8	12	15	17	18
10	9	13	16	17	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

17
18

16
17

18
18

18
18

18
18

18
18

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

■ INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza annua del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione di premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso degli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la relativa richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso del sinistro, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5. Veicolo assicurato in seguito a sostituzione di precedente contratto

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

■ VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

■ VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO

Il contratto è assegnato alla classe di merito 13 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

TABELLA 4

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							Sinistri verificatisi nell'anno corrente
Anni indenni da sinistri							
ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	Ultimo anno	Anno corrente		1 o più
8	9	10	11	12	13		13
Classe di assegnazione							

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6. Sostituzione del contratto

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7. Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

8. Sospensione del contratto

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Condizione Particolare - PB - Protezione bonus

Fatto salvo quanto previsto dalla formula Bonus Malus, se nel periodo di osservazione si verifica un unico sinistro, la clausola PB - "Protezione bonus" consente di:

- evitare il malus e l'aumento premio previsto dalla precedente clausola MP - "Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa";
- applicare lo sconto "Qualità" di cui alla clausola "Vantaggi Famiglia".

Se nel periodo di osservazione si verificano 2 o più sinistri sono applicate le regole evolutive della precedente tabella 3; tuttavia il cliente può evitare il malus e l'aumento premio rimborsando tutti i sinistri provocati ad eccezione di uno.

Opera solo se espressamente richiamata in contratto.

Condizione Particolare - RIV - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Condizione Particolare RC Auto - ESP - Guida esperta

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Condizione Particolare - VAG - Vantaggio giovani

PER AUTO (senza condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 26 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

ALLIANZ S.p.A. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE RISCHI ACCESSORI AUTO MOD. AZ1

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO (per contratti e nuovi inserimenti di garanzia fino al 31.3.2008)

SEZIONE ALL RISKS

La presente sezione comprende complessivamente le garanzie sotto riportate. Per essere operante la singola garanzia deve essere stata espressamente richiamata sul contratto; in caso contrario (la garanzia), non è considerata né valida né operante e gli eventi che rientrano nell'oggetto della garanzia non richiamata e, quindi così esclusa, non sono in copertura e, pertanto, non indennizzabili.

Comprende.

- Garanzia Incendio e Furto
- Garanzia Kasko collisione con veicolo identificato
- Garanzia Eventi Speciali
- Garanzia Eventi Naturali
- Garanzie Complementari

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

■ Garanzia Cristalli

Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza e da tutte le sue parti ed accessori, salvo quanto di seguito espressamente specificato:

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che non siano dovuti a:

- incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio
- furto o rapina
- collisione con altri veicoli identificati tramite numero di targa o telaio
- grandine, tempeste uragani, alluvioni, trombe d'aria
- frane, smottamenti del terreno, valanghe slavine
- tumulti popolari, scioperi, sommosse
- atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e di danneggiamento volontario
- limitatamente ai sinistri incendio sono esclusi i danni alle parti interne dell'abitacolo causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Sono sempre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone per cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati al veicolo a seguito di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- avvenuti in conseguenza di sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- dovuti a eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in generale;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato), esclusivamente nell'ipotesi di sinistri incendio e/o furto;
- da imbrattamento (vernici, colori, fango o altro genere di sporcizia) se non conseguente ad atto vandalico.

Sono inoltre esclusi, limitatamente ai sinistri a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada i danni:

- causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti dal veicolo se guidati da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.

Relativamente ai danni ai cristalli, la garanzia non è operante per i danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

Precisazioni

Relativamente ai danni:

Dovuti a furto

- sono equiparati ai danni da furto anche i danni causati da rapina;
- sono coperti anche i danni causati al veicolo nel caso di furto o rapina soltanto tentati;
- sono compresi i danni causati al veicolo nella esecuzione dei suddetti reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso ed il possesso abusivo del veicolo stesso;
- l'Impresa indennizza l'Assicurato anche per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;
- l'assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura o dal fuoristrada a seguito di atti vandalici;
- l'impresa rimborsa anche le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino ad un massimo di Euro 100;
- l'assicurazione è estesa al bagaglio contenuto nell'autovettura o nel fuoristrada, se il furto è avvenuto al di fuori del comune di residenza, fino ad un massimo di Euro 260.

Dovuti sia a incendio, sia a furto:

- l'assicurazione è estesa alle parti di ricambio, agli accessori di serie, agli accessori ed optional stabilmente fissati, purché richiamati in polizza;
- l'assicurazione è estesa agli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati, purché esplicitamente richiamati in polizza anche se si tratta di accessori di serie;

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

- I'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo , sabotaggio e vandalismo;

- I'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo a causa di incendio totale o furto totale;

La garanzia prevede il pagamento di Euro 10 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro all'Impresa e, in caso di furto, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. E' in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

Subiti dai cristalli, la garanzia copre la rottura di parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali esclusivamente dovuta a fatto accidentale, a fatto involontario di terzi ad evento naturale o socio politico, ovvero dovuta a collisione con altri veicoli che siano identificati tramite numero di targa o di telaio.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso di screpolature, rigature e scheggiature, per le quali l'Impresa rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura.

In caso di sostituzione del cristallo, qualora il danno sia riconducibile a causa accidentale o a fatto involontario di terzi opererà il limite massimo indicato nello spazio di polizza per annualità assicurativa; qualora il danno sia dovuto a evento naturale o socio politico, ovvero a collisione con altro veicolo identificato tramite numero di targa o di telaio non opererà tali limiti massimi, ma saranno esclusivamente operativi gli scoperti e i minimi della garanzia relativa.

Qualora il danno sia riconducibile a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dell'eventuale franchigia indicata nello spazio di polizza: tale franchigia non verrà comunque applicata nel caso di riparazione del cristallo o in caso di sostituzione del cristallo presso una carrozzeria convenzionata.

Rinuncia al diritto di surrogazione

Oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge, l'Impresa rinuncia all'esercizio di surrogazione che le compete ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 del codice civile, anche nei confronti del conducente, del locatario e, comunque, di chi ha in uso o custodia il veicolo, per i danni subiti da quest'ultimo a seguito di incendio e/o furto.

Operatività della garanzia all risks (adeguamento a richiesta)

Aggiornamento del valore del veicolo

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'aggiornamento del valore commerciale del veicolo sarà effettuato solo dietro esplicita richiesta del Contraente

Evoluzione del premio della garanzia Kasko collisione in base alla classe di merito

Il premio della garanzia Kasko Collisione è determinato anche in base alla classe di merito (bonus/malus) attribuita al veicolo assicurato per la garanzia Responsabilità Civile.

Scoperto a carico dell'assicurato

La garanzia è prestata con l'applicazione degli eventuali scoperti indicati negli appositi spazi di polizza.

Limitatamente ai danni conseguenti a sinistri diversi da incendio o furto, nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo scoperto si intende raddoppiato.

Relativamente ai danni conseguenti ad urto, uscita di strada, ribaltamento collisione, quando risulti impegnata la responsabilità di conducenti di altri veicoli, l'indennizzo sarà corrisposto al netto di quanto risarcito al terzo responsabile, con applicazione dello scoperto sulla somma netta così determinata.

Denuncia di Sinistro

Comprende:

DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800-686868; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro.

L'operatore avverrà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. In alternativa, il Contraente o l'assicurato può darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, oppure all'Impresa, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

In caso di furto o di sinistro da evento socio-politico, la comunicazione del sinistro dovrà essere accompagnata da copia della denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

In caso di sinistro da collisione, dovrà essere riportato sulla comunicazione di sinistro il numero di targa del veicolo con il quale è avvenuta la collisione o, se si tratta di veicolo non soggetto a immatricolazione, il numero di telaio.

In caso di sinistro da evento naturale, la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

VALUTAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - Ricevuta la denuncia di sinistro, l'Impresa, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Al fine di avere garanzia di accordo sul danno e di non avere altro onere se non il pagamento di eventuali scoperti o franchigie, l'Assicurato potrà rivolgersi per la riparazione ad una carrozzeria a sua scelta appartenente alla rete "Carrozzeria Amica" costituita dell'Impresa.

Il relativo elenco è disponibile presso l'Agenzia o sul sito internet dell'Impresa e potrà essere fornito anche contattando il numero verde.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

PERDITA TOTALE DEL VEICOLO In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso desumibile dalla pubblicazione "Quattroruote" , Editoriale Domus, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori e optional.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di autovetture e/o fuoristrada verificatisi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di listino a nuovo.

L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al valore dichiarato del Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all'articolo **"Scoperto a carico dell'Assicurato"** della Sezione Operatività della garanzia all risks.

Qualora l'Impresa intendesse variare il parametro di riferimento, ricorrendo ad altra pubblicazione di pari prestigio e affidabilità, si impegna a comunicarlo all'Assicurato in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto.

DANNI PARZIALI Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non si terrà conto, invece, del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione , anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- tre anni per tutte le altre parti.

ACCESSORI ED OPTIONAL - Accessori ed optional nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro valore commerciale, esclusivamente se ne sia espressamente richiamata la presenza in polizza e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. **In assenza di prove documentali la valutazione di ogni singolo accessorio od optional non potrà superare Euro 52.**

L'assicurazione è in ogni caso prestata col limite massimo del 20% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE E REGOLA PROPORZIONALE - Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la società risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'IVA ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

RIPRISTINO DEL VEICOLO - Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:

- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

RITROVAMENTO DEL VEICOLO - L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo verrà detratto dallo stesso. Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà all'Impresa; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore sarà ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.

Infine l'Assicurato, in accordo con l'Impresa, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, l'Impresa paga l'indennizzo se:

- sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione all'Impresa della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- l'Assicurato abbia presentato il certificato di proprietà, la carta di circolazione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico, con la scheda di perdita di possesso.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE - Limitatamente ai sinistri a seguito di urto, collisione, ribaltamento uscita di strada, l'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA (per contratti e nuovi inserimenti di garanzia fino al 31.3.2008)

Assistenza su Strada

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società, tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampère n. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

Le prestazioni assicurative sono estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo indicato in polizza sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico

SEZIONE I - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

1.1 Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo;
- perdita della targa
- ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica;
- esaurimento del carburante;
- rottura o foratura dei pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Società provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina convenzionata più vicina tenendo a proprio carico i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. **Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Società, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.**

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, **dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Mondial Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Società. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Relativamente al caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici il soccorso stradale potrà prevedere l'invio gratuito sul posto di un incaricato della Società che con mezzo idoneo possa procedere alla relativa riparazione o sostituzione; in alternativa la Società potrà provvedere al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino. **Il costo della riparazione o dell'eventuale acquisto dei pneumatici sostituiti resta a carico dell'Assicurato stesso.**

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

1.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendono necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato, per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione resta a carico dell'Assicurato.**

1.3 RIMBORSO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato effettuato dalla Società, nei seguenti casi:

- l'assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo presso l'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- l'assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il suo veicolo riparato presso l'officina.
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di Euro 80,00 per evento.

1.4 RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera nel caso di sinistri avvenuti **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**, qualora, a seguito di traino erogato dalla Società, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a **8 ore di manodopera**, certificata, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa della Società

La Società organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 420,00 per evento e per anno assicurativo.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1A classe) o con auto a noleggio, così come previsto dalla clausola "**Auto sostitutiva**", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede ma indipendentemente dalla durata del fermo tecnico del veicolo, la Società organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento fino a 4 giorni, con il limite massimo di Euro 80,00 al giorno per persona trasportata e per evento.

1.5 RECUPERO DEL VEICOLO - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

La garanzia opera nel caso di sinistri avvenuti **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**, qualora, a seguito di traino erogato dalla Società, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a **4 giorni di manodopera**, certificata, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Società mette a sua disposizione dell'assicurato un biglietto di andata, ferroviario (1a classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Oppure, in alternativa a quanto precede, la Società organizza il trasporto, tramite autotrasportatori di fiducia, dal luogo dell'immobilizzo sino all'officina convenzionata più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato tenendo a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Società, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Quando il veicolo sinistrato è custodito all'Esterò ed il suo valore commerciale risulta inferiore al costo del trasporto, la Società potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

1.6 AUTOVETTURA SOSTITUTIVA PER DANNI AL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Società, quando il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a **8 ore di manodopera**, certificata, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Società potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.. Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di sette giorni, ogni 8 ore di manodopera. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

SEZIONE II - ASSISTENZA PER IL FURTO DEL VEICOLO

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

2.1 AUTOVETTURA SOSTITUTIVA E TAXI PER FURTO DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito furto totale del veicolo indicato in polizza.

L'assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella **Sezione I - Assistenza alla mobilità.**

L'assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di Euro 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

2.2 DISBRIGO PRATICHE FURTO

La Società, tenendone a proprio carico i costi, provvede al reperimento dei documenti di Estratto cronologico e Certificato di perdita di possesso in nome e per conto dell'Assicurato, al fine di consentire allo stesso l'interruzione del pagamento dei previsti tributi automobilistici.

Per attivare la presente garanzia, l'Assicurato dovrà, in occasione della denuncia di sinistro, consegnare alla propria Agenzia ALLIANZ:

- Denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane.
- Documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- Delega dell'Assicurato che autorizza La Società a richiedere i documenti;
- Copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

2.3 RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITA' A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

In caso l'Assicurato subisca furto del bagaglio riposto nella propria auto in viaggio **al di fuori della propria regione di residenza**, la Società rimborsa gli eventuali acquisti "di prima necessità" preventivamente autorizzati dalla Società fino alla concorrenza del massimale di 150,00 Euro per evento e per anno assicurativo.

La Società non indennizzerà i danni:

- agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
 - di cui non sia prodotta copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti;
 - verificatisi quando:
 - il veicolo utilizzato dall'Assicurato una volta lasciato incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

SEZIONE III - ASSISTENZA ALL'ESTERO

Validità territoriale: paesi Carta Verde

3.1 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al suo funzionamento, La Società provvede ad inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. **La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecunaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio.**

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

3.2 PROTEZIONE GIURIDICA - ANTICIPO CAUZIONE PENALE

La garanzia opera a seguito di incidente stradale del veicolo assicurato in polizza avvenuto all'estero.

Il Servizio Legale della Società provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di Euro 1.500,00, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

Nel caso in cui le Autorità locali dispongano il "fermo" dell'Assicurato, la Società provvede a versare la cauzione fino all'importo di Euro 5.500,00 al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato. **La garanzia è operativa a fronte di adeguata garanzia pecuniaria che l'Assicurato dovrà fornire alla Società.**

SEZIONE IV - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO AUTOMOBILISTICO

Validità territoriale: Italia e paesi Carta Verde

4.1 RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a Euro.200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Società copia della documentazione medica.

4.2 ASSISTENZA NEL CASO DI RICOVERO O DECESSO

Nel caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore, quando eventuali minori di anni 15 rimangono senza accompagnatore, la Società provvede, a proprie spese, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore. Nel caso di ricovero dell'Assicurato superiore a 7 giorni, la Società mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe) per recarsi sul posto.

Quanto precede vale anche in caso di decesso dell'assicurato. In quest'ultimo caso, La Società si incarica, inoltre, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Società vi provvede a proprie spese.

4.3 RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla Guardia Medica della Società in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso; la Società organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica della Società

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. La Società ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

SEZIONE V - CONVENZIONAMENTI

5.1 AUTONOLEGGIO - SCONTI E AGEVOLAZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 380
- Fax +39 02 70 630 091

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Seguendo le istruzioni contenute nella successiva sezione "Cosa fare in caso di sinistro"- "Sezione Assistenza"

DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI

1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
2. Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:
 - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
 - terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - dolo dell'Assicurato;
 - abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;Sono inoltre escluse:
 - le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
 - le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.
3. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) + 39 02 26 609 380
- Fax + 39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
Mondial Assistance Italia S.p.A.

Via Ampére, 30
20131 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA (per contratti e nuovi inserimenti di garanzia fino al 31.3.2008)

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

La Società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di Euro 10.000 per ogni evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato **previo consenso della Società** entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte **nel caso di transazione autorizzata dalla Società**;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 260;

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulettes o i carrelli trainati dallo stesso e vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati, compreso il rischio statico di roulettes e carrelli.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'assicurazione viene inoltre prestata per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

La Società assicura le spese di cui all'**articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "TUTELA GIUDIZIARIA"**, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'**azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali)**, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa **con esclusione** dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione relativa a fatti bellici o rivoluzioni.

Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo "**Persone e rischi assicurati**" della presente sezione "**TUTELA GIUDIZIARIA**" l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a Euro 105.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- se il conducente non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189 codice della strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "**Persone e rischi assicurati**" della presente sezione "**TUTELA GIUDIZIARIA**".

Insorgenza del sinistro

Il sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'**Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

I sinistri devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatazza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPORNIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa ed in ogni caso quando vi sia necessità di una difesa in sede penale o vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Non potranno, pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti.

Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

L'impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C. DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

NORME GENERALI

Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

■ Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

■ Gestione delle vertenze

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

■ Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

■ Decorrenza e durata del contratto

Se pagato il premio, la garanzia di polizza:

- **decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;**
- **scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.**

Sono ammessi - su espressa richiesta del contraente - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- **la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;**
- **le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.**

In questo caso, la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno).

Esempio:

- durata contratto dal 30.6.2013 al 31.12.2014 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6.2013 al 31.12.2013 = frazione di anno;
- termine intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito = 31.12.2014.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell'intero anno assicurativo.

Esempio: sostituzione al 31.12.2013 di polizza con scadenza annuale al 30.6.2014; anche la polizza sostituente mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6.2014 e la durata delle due polizze (sostituita e sostituente) sommata compone l'anno assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l'esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo **articolo 2 "Durata e prosecuzione del contratto" della presente Sezione Norme Generali.**.

■ Durata e prosecuzione del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall'Impresa. Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono le seguenti.

L'Impresa:

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

Il contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

■ Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

■ Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Per la Garanzie Infortuni del Guidatore, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino del Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

■ Sospensione del contratto

(non prevista per ciclomotori, motocarrozette, quadricicli leggeri, gatti delle nevi, motoslitte, rimorchi e per contratti temporanei o stipulati con formula "Guida su Misura").

1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETÀ

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

3) IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE

Non è possibile sospendere il contratto in caso di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;

4) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questo ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

■ Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

■ Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Polizza n. 529416424

Condizioni di assicurazione Modello AU04-5 - Edizione Luglio 2009

Nel caso di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

■ Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

■ Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

■ Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.


■ Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

I SERVIZI DI ASSISTENZA COSA SAPERE, COSA FARE

Con Assistenza Su Strada hai arricchito la tua polizza auto con i servizi di assistenza in caso di **guasto, incidente e furto.**
Servizi affidabili e professionali, sui quali contare **giorno e notte, ogni giorno dell'anno**, per viaggiare più sicuri e tranquilli.

Leggi, e **conserva in auto questo foglio:** qui sotto trovi le indicazioni su cosa fare in caso di emergenza, sul retro le risposte alle tue possibili domande.



I PRINCIPALI SERVIZI DI ASSISTENZA DELLA TUA POLIZZA

- Invio carro attrezzi per il traino.
- Invio taxi.
- Auto sostitutiva.
- Rientro al domicilio o prosecuzione del viaggio dei passeggeri
- Spese di soggiorno.
- Recupero del veicolo, spese di custodia, abbandono legale.
- Invio pezzi di ricambio all'estero.
- Viaggio per il recupero del veicolo dopo le riparazioni.
- Anticipo cauzione penale all'estero.
- Protezione giuridica all'estero.

IN CASO DI EMERGENZA CONTATTA

Numero Verde
800-686868

Telefono (anche dall'estero)
+ 39 02 26 609 133
Linea Fax **02 70 630 091**

ATTENZIONE
preparati a comunicare con precisione:

- **Contraente**
MAURO FRANCESCO GAGLIARDI
- **Targa/Telaio**
EB548LN
- **Garanzia**
ASSISTENZA SU STRADA
- **Polizza n.** **529416424**
- **Localizzazione veicolo**

I SERVIZI DI ASSISTENZA

DOMANDE & RISPOSTE

Cosa devo fare in caso di emergenza?

Chiamare subito la Centrale Operativa al numero verde gratuito Pronto Allianz 800.68.68.68, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

Dall'estero il numero è +39.02.26.609.133.

Quando chiamo, cosa devo comunicare?

Oltre al nome e cognome, bisogna comunicare all'operatore il nome della garanzia, la targa e la localizzazione del veicolo.

Puoi trovare le informazioni necessarie nel riquadro a destra nel retro di questa pagina.

Quando è previsto l'invio del carro attrezzi?

Quando il veicolo non può circolare autonomamente a causa di guasto, incidente stradale, incendio, tentato furto o ritrovamento dopo il furto.

Il veicolo è trainato gratuitamente all'officina autorizzata più vicina.

Se chiamo un taxi, chi paga?

Quando il recupero del veicolo è effettuato da AWP Service Italia S.c.a.r.l., la Società rimborsa le spese per il taxi fino ad un importo massimo di 80 Euro.

Quando posso richiedere un'auto sostitutiva?

Quando il veicolo non può circolare autonomamente a causa di guasto, incidente stradale, incendio, o tentato furto, purché il recupero sia stato organizzato da AWP Service Italia S.c.a.r.l. e le riparazioni richiedano almeno 8 ore di manodopera.

Può essere richiesta anche a seguito del furto del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.

In questo caso, è necessario inoltrare via fax copia della denuncia di furto fatta alle Autorità competenti.

E se mi trovo all'estero?

L'assistenza è valida nei Paesi elencati nella Carta Verde, se non diversamente specificato nella singola garanzia. All'estero sono previsti alcuni servizi in più.

In caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto sono coperte le spese per l'invio di pezzi di ricambio, l'abbandono legale del veicolo sul posto, la protezione giuridica e l'anticipo per la cauzione penale nel caso in cui le Autorità locali dispongano il "fermo" dell'assicurato.

L'assistenza vale anche per i piccoli imprevisti?

Si, è il caso della rottura o della foratura di un pneumatico, dell'esaurimento del carburante o della batteria scarica. AWP Service Italia S.c.a.r.l. invia il carro attrezzi o un proprio operatore, che procede alla riparazione o alla sostituzione. Il costo della riparazione o dell'acquisto del pneumatico, del carburante rifornito o della batteria sostitutiva è interamente a carico dell'assicurato.

Si può richiedere l'assistenza anche per il montaggio e lo smontaggio delle catene da neve, ma il costo di uscita del soccorritore e delle prestazioni è a carico dell'assicurato.

Cosa devo fare per ottenere il rimborso delle spese sostenute?

Il rimborso delle spese deve essere preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

E' necessario quindi farsi rilasciare il numero di autorizzazione al rimborso dall'operatore che risponde alla richiesta di assistenza. Nella richiesta di rimborso va comunicato il numero di conto corrente bancario dell'assicurato con i codici ABI, CAB e CIN, e bisogna allegare i giustificativi di spesa in originale.

La richiesta dovrà essere inoltrata a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza - AWP Service Italia S.c.a.r.l.
- Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI).

In quali situazioni l'assistenza non è valida?

Tutte le esclusioni e delimitazioni sono riportate nel dettaglio in polizza, nella sezione Rischi assicurati - Assistenza.